



## Coordinamento Nazionale FLP Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma  
Tel: 06/46547989 Fax: 06/46547954 email: flp\_interno@icloud.com www.flp-interno.it

NOTIZIARIO FLP-Interno n. 71 - 8 maggio 2018

### RASSEGNA STAMPA E STORIA

## DEL RICORSO DELLA FLP SULLA LEGGE PINTO ACCOLTO DALLA CORTE COSTITUZIONALE

### *e che riguarda 62 ricorrenti del Ministero dell'Interno*

Nel Notiziario FLP-Interno n. 70-2018 di ieri abbiamo dato notizia della Sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 89/2001 (c.d. "Legge Pinto") nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un giudizio, possa essere proposta in pendenza di esso, cioè quando il processo non si è concluso.

La questione era stata portata alla attenzione della Corte Costituzionale dalla Corte di Cassazione nell'ambito di un giudizio patrocinato dalla FLP per 62 dipendenti del Ministero dell'Interno, assistiti e difesi dagli Avvocati Stefano Viti, Michele Lioi e Michele Mirengi.

I ricorrenti avevo adito la Corte di Appello di Perugia, chiedendo l'indennizzo per la eccessiva durata di un ricorso al TAR iniziato nel 1997 e conclusosi solo nel 2013.

La Corte di Appello di Perugia aveva, tuttavia, respinto il ricorso sul presupposto che, al momento della sua proposizione, il provvedimento emesso dal TAR non era ancora diventato definitivo e aveva anche irrogato sanzione di mille euro a ciascuno dei ricorrenti.

**Anche altri sindacati** che patrocinavano (per conto di alcuni ricorrenti che si erano affidati a loro) il medesimo ricorso **erano incorsi nella medesima sorte (respingimento del ricorso e sanzione di mille euro a ciascuno dei ricorrenti).**

Mentre la FLP e gli avvocati Viti, Lioi e Mirengi decisero di proseguire l'azione giudiziaria arrivando pure in Cassazione ed alla Corte Costituzionale e, avendo ora vinto il giudizio, potranno ottenere per i propri assistiti l'equo indennizzo previsto dalla Legge Pinto... **gli altri sindacati, con i loro avvocati** che patrocinavano per conto dei loro ricorrenti il medesimo ricorso, di fronte alla sanzione di 1.000 euro a ricorrente fecero scelte diverse e ottennero così dalla Corte d'Appello di Perugia, a fronte del fatto che avrebbero abbandonato il giudizio, la revoca di quella sanzione, trasformata nel pagamento delle spese di soccombenza legale ma per un importo minore.

Il risultato di quella scelta è che coloro che si erano affidati ad altri sindacati per lo stesso ricorso, a differenza di coloro che avevano scelto la FLP, non potranno più riassumere la causa e non potranno quindi più chiedere l'equo indennizzo previsto dalla Legge Pinto.

***Come diceva Don Abbondio: "se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare".***

In allegato la rassegna stampa.

*A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno*



20 **Norme e tributi**

**GIUSTIZIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA**

**Equa riparazione.** La Consulta censura in parte la legge Pinto: irragionevole dover attendere la chiusura

# Processi lunghi, istanze anticipate

La richiesta di indennizzo può essere presentata anche nel corso del procedimento

**Patrizia Maciocchi**  
ROMA

L'indennizzo per l'eccessiva durata del processo, previsto dalla legge Pinto, può essere chiesto anche durante il giudizio. La Corte costituzionale (sentenza n. 88 depositata ieri) ha censurato l'articolo 4 della legge 89/2011 nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione anche nel corso del procedimento in cui è maturato il ritardo irragionevole. Un verdetto che arriva come risposta a quattro ordinanze interlocutorie, con le quali la Cassazione ha sollevato la questione di costituzionalità.

La norma censurata, nel significato divenuto ormai "diritto vivente", condiziona, a pena di inammissibilità, la proponibilità della domanda, alla definizione del processo.

La Consulta, analizzando una questione analoga (sentenza 39/2014) aveva sollecitato l'intervento del legislatore, considerando il differimento della domanda un pregiudizio all'effettività del rimedio: un monito al quale non ha fatto seguito un intervento risolutivo. Né il vulnus costituzionale, riscontrato, può dirsi superato dai

rimedi preventivi introdotti dalla legge di Stabilità del 2016 (legge 208/2016), che ha modificato la Pinto. Disposizioni limitate ai processi che al 30 ottobre 2016 non avessero ancora "sfiorato" e non fossero stati decisi e dunque inapplicabili alle altre ipotesi.

Le innovazioni, tarate sulle diverse tipologie processuali (civile, penale, amministrativo ecc.),

## DOPPIO RIMEDIO

Tocca ai giudici il compito di trovare le soluzioni applicative e al legislatore quello di introdurre eventuali aggiustamenti

consistono o nell'impiego di riti semplificati, già previsti dall'ordinamento o nella formulazione di istanze acceleratorie. Ma non risolvono il problema. La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha chiarito che i rimedi preventivi, eventualmente associati agli indennitari, sarebbero anche preferibili, ma sono inadeguati nei paesi dove esistono già violazioni legate alla durata dei procedimenti.

A questo la Consulta aggiunge che i rimedi non vincolano il giudice rispetto alla richiesta, restando tra l'altro «ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti» (articolo 1-ter, comma 7, della legge Pinto modificata).

Rinviate alla conclusione della causa l'unico strumento "riparatorio" rende irragionevole una disciplina tesa a garantire un diritto. Appurata l'incostituzionalità, non sanabile in via interpretativa, tanto più quando sono in gioco diritti fondamentali, la Corte è comunque tenuta a porvi rimedio, a prescindere da quanto prevede o non prevede la norma.

Ancora una volta tocca al giudice garantire la tutela e il legislatore dovrà celermente, se occorre, disciplinare. «Spetterà, infatti - si legge nella sentenza - da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognosi di apposita regolamentazione».

Quotidiano del **Diritto**

**24**

## DETERRENZA INUMANA E DEGRADANTE

**L'indennizzo compensa le pene pecuniarie non pagate**

di **Patrizia Maciocchi**

Il ministero della Giustizia può compensare il credito vantato nei confronti del detenuto per il mancato pagamento delle pene pecuniarie, trattando il denaro destinato a risarcire la detenzione inumana. La pena pecuniaria rappresenta, infatti, un'entrata patrimoniale dello Stato, che può essere riscossa mediante ruolo. E



l'ordinamento non contempla un divieto di compensazione per le entrate patrimoniali, neppure in riferimento alle tributarie.

## DEMANSIONAMENTO

**Danno biologico anche per chi è predisposto a psicosi**

di **Francesco Machina Grifeo**

La "predisposizione" alla malattia psichica (accertata dal Ctu) nel dipendente demansionato, non può essere adottata dal datore di lavoro per escludere la propria responsabilità nell'in-

sorgere della malattia e dunque non risarcire il danno biologico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 1038/2018, che ha respinto il ricorso dell'Inps condannato per la vicenda di un ex dipendente Impdap.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'analisi

CORTE COSTITUZIONALE/ Con una sentenza integrate le norme della legge Pinto

# Indennizzi in corso di giudizio

## Non è necessario attendere la fine del processo lumaca

DI ANTONIO  
CICCIA MESSINA

**P**rocessi lumaca con richiesta di indennizzo anticipata. L'indennizzo può essere chiesto anche durante il giudizio ad andamento lento: prima di ieri tutte le corti ritenevano di dover fare il contrario e bloccavano le richieste di riparazione presentate prima dell'epilogo del processo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 depositata ieri 26 aprile 2018 (relatore Aldo Carosi) ha sistemato le cose, integrando l'articolo 4 della legge n. 89 del 2011 (legge Pinto). In effetti, se si mettono ostacoli al giudizio per ottenere l'indennizzo le lungaggini si sommano e oltre che a una beffa siamo di fronte a una illegittimità costituzionale. Per arginare il pericolo, addirittura, di una perdita del diritto a ottenere la riparazione per il ritardo, la domanda la si può fare anche se la lumaca non è arrivata al termine del suo percorso. Nel caso specifico sono stati portati all'attenzio-

ne della Corte costituzionale quattro casi in cui il processo non era finito, ma non c'era più molto da fare, ma la richiesta di indennizzo rischiava di essere bloccata perché presentata a processo ancora non formalmente chiuso.

Un primo caso ha riguardato un giudizio avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, prolungatosi per sedici anni e arrivato alla dichiarazione di perenzione (una specie di estinzione), ma il relativo decreto non era ancora divenuto definitivo. La richiesta di indennizzo è stata presentata prima della definitività della perenzione e la corte di appello, investita della domanda di indennizzo, ha pronunciato l'inammissibilità della stessa.

Un altro caso è stato quello di un giudizio amministrativo iniziato nel 2001 e concluso nel 2013, ma la richiesta di indennizzo è stata proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza del consiglio di stato.

Altri due casi dello stesso tenore (sentenza civile non passata in giudicato e richiesta

di indennizzo in pendenza di termine per la riassunzione di una causa) hanno portato allo stesso risultato e cioè stop alla domanda di indennizzo.

Il problema è la legge Pinto che all'articolo 4 scrive che la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. La norma ha vissuto nel senso che una domanda anticipata è inammissibile. In sostanza si deve aspettare la definitività della sentenza, ma non bisogna aspettare troppo, perché dopo i sei mesi la domanda non può più essere presentata. Quindi se si fa troppo di corsa (per modo di dire) nel presentare la domanda, si perde il diritto a ottenere l'indennizzo. Sembra una battuta, ma così non è stato. Tutto ciò è costituzionalmente legittimo? La Consulta ha detto di no, con riferimento all'inammissibilità della richiesta anticipata rispetto alla definitività dell'ultima sentenza. Secondo i giudici della Consulta la leg-

ge Pinto è costituzionalmente illegittima là dove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l'irragionevole ritardo. La Corte ha fatto presente di essere stata tirata per la giacchetta a una pronuncia di illegittimità costituzionale con una sentenza additiva. Già nel 2014 (sentenza n. 30) aveva avvisato il legislatore che l'art. 4 non andava proprio bene e anzi era in contrasto con i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo (articoli 3 e 111 della Costituzione) nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La legge, anziché prevenire i processi lunghi e rimediare agli effetti delle lungaggini, non offriva alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare. La questione è arrivata di nuovo sul banco dei giudici costituzionali, che si sono sentiti costretti a colmare la lacuna. Da un punto

di vista pratico, fino a che non intervenga il legislatore a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo, sono i giudici che devono indicare modalità operative. La sentenza afferma testualmente che spetterà, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti di interpretazione a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognosi di apposita regolamentazione. Sempre da un punto di vista pratico, bisogna ricordare che la parte interessata deve attivare, pendente il processo, tutti gli strumenti processuali per evitare il processo lumaca.



## Legge Pinto, la Consulta censura le furbate di Monti

di Dimitri Buffa

Uno Stato nemico del cittadino; che prova a “fotterlo” anche se è lo Stato stesso ad avere torto marcio. Come con le migliaia di casi di richiesta di risarcimento per l'eccessiva durata dei processi così come previsto dalla famigerata Legge Pinto. Che ieri è stata dichiarata incostituzionale, assieme alla riscrittura operata dal Governo Monti, dalla Consulta. Con la sentenza 88 redatta dal giudice Aldo Carosi.

Secondo la sentenza è incostituzionale *“l'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”*.

In parole povere non si può rinviare alle calende greche, con ulteriori rincari per lo Stato e per la collettività, il pagamento di un diritto, cioè quello alla ragionevole durata di un qualsivoglia processo, che secondo la Cedu – Corte europea dei diritti dell'uomo – matura dopo quattro anni per il primo grado di giudizio. A parte si dovrà poi promuovere un'istanza di incostituzionalità per i parametri annui di rimborso riconosciuto. Che secondo le sentenze Cedu dovevano non essere inferiori ai 1500 euro. E che la Legge Monti del 2012 aveva portato a mille e il successivo ritocco del ministro Andrea Orlando addirittura a settecento. Ma per la proprietà transitiva secondo cui fa fede il parametro europeo non possono esservi dubbi su questo ulteriore eventuale giudizio costituzionale.

Dure le parole usate dalla corte: *“Nonostante l'invito rivolto da questa Corte con la sentenza n. 30 del 2014, il legislatore non ha rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto, l'articolo 4 della legge n. 89 del 2001 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”*.

E ancora: *“Se i parametri evocati presidiano l'interesse a veder definite in un tempo ragionevole le proprie istanze di giustizia, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l'attivazione dello strumento – l'unico disponibile, fino all'introduzione di quelli preventivi di cui s'è detto – volto a rimediare alla sua lesione, seppur a posteriori e per equivalente, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina”*.

Come se non bastasse l'avvocatura dello Stato aveva osato resistere davanti alla Consulta argomentando che il rimborso non sarebbe dovuto anche in caso di soccombenza di chi aveva proposto l'istanza. Come a dire che se uno fa una causa di lavoro e la perde dopo dieci o vent'anni non avrebbe diritto al rimborso per la denegata giustizia da parte dello Stato. E questo “per avere comunque perso”. Laconica la risposta della Consulta: *“La definizione del giudizio presupposto non attiene al contenuto intrinseco della domanda, ma risulta a esso esterna, con ciò dovendosi escludere che si tratti di una condizione dell'azione”*.

Come a implicitamente dire: state usando un'argomentazione da giustizia tribale che nemmeno nell'Età del bronzo qualcuno avrebbe osato perorare. Ma lo Stato italiano è fatto così: l'individuo non conta.

## Processi lunghi: l'indennizzo può essere chiesto anche in giudizio. Corte Costituzionale

ROMA – La “legge Pinto” – nata per prevenire e indennizzare i ritardi causati dalla lentezza della giustizia – è costituzionalmente illegittima là dove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l'irragionevole ritardo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale.

La Corte costituzionale, in particolare, ha censurato l'articolo 4 della legge n. 89 del 2011 con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo (gli articoli 3 e 111 della Costituzione) nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La disposizione censurata con la sentenza n.88 depositata il 26 aprile 2018 (relatore Aldo Carosi), “non offre infatti alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali – spiega la Consulta – non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare”.

Posta di fronte a una grave lesione di un diritto fondamentale, la Corte, si legge in una nota, “è stata costretta a porvi rimedio, rinviando alla prudenza interpretativa dei giudici di merito la possibilità di applicare in modo costituzionalmente corretto la legge Pinto, come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità”.

Ferma restando l'auspicata opportunità che il legislatore provveda a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo. In proposito, la sentenza afferma: “Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione”.

## Consulta: giustizia lenta, ok agli indennizzi per i processi in corso

**La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la “legge Pinto” quando non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo**

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la “legge Pinto”, nata per prevenire e indennizzare i ritardi causati dalla lentezza della giustizia, quando non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo. «Dopo il forte monito contenuto nella sentenza n. 30 del 2014 – si legge nella nota della Consulta – la Corte costituzionale ha censurato l’articolo 4 della legge n. 89 del 2011 con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo ( articoli 3 e 111 della Costituzione) nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La disposizione censurata con la sentenza n. 88, non offre infatti alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare». Continua la nota della Consulta: «Posta di fronte a una grave lesione di un diritto fondamentale, la Corte è stata costretta a porvi rimedio, rinviando alla prudenza interpretativa dei giudici di merito la possibilità di applicare in modo costituzionalmente corretto la legge Pinto, come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità». Fermo restando l’auspicata opportunità che il legislatore provveda a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo, in proposito, la sentenza afferma: «Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione».

Plaude Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale: «La sentenza della Corte Costituzionale sull’irragionevole durata dei processi è di fondamentale importanza perché afferma un principio basilare in democrazia: si nega giustizia al cittadino quando la giustizia è così irragionevolmente lenta da sconvolgere o fortemente condizionare il corso della vita degli individui. La violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo è ed è stata centrale nell’azione politica del Partito Radicale e di Marco Pannella». Rita Bernardini poi aggiunge: «Nel penale, per esempio, chiedere l’ammnistia per ridurre il contenzioso di milioni di procedimenti penali pendenti significa far ripartire una macchina oggi pressoché paralizzata, tanto più che decine di migliaia di procedimenti cadono in prescrizione ogni anno con conseguenze devastanti per le vittime dei reati; così come, anche per il colpevole, dover andare in carcere dopo molti anni dal fatto reato costituisce un danno irreparabile se nel frattempo si è ricostruito una vita, riabilitandosi senza l’intervento dello Stato».

Ma che cos’è la Legge Pinto che, secondo la Consulta, ha dei passaggi incostituzionali? È una legge che riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole, la possibilità di richiedere un’equa riparazione per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito. Si tratta, chiaramente, di uno strumento processuale volto a combattere il fenomeno, assai diffuso in Italia, della lunghezza eccessiva dei processi. Ma cosa si intende per durata ragionevole di un processo? Per il primo grado di giudizio si reputano ragionevoli tre anni, per il secondo grado due anni e per il grado di legittimità un anno. Altri termini valgono per i procedimenti di esecuzione forzata, che si considerano di durata ragionevole se contenuti nel termine di tre anni, e per le procedure concorsuali, che si considerano di durata ragionevole se contenute nel termine di sei anni. Il termine ragionevole si ritiene in ogni caso rispettato se il giudizio definitivo e irrevocabile giunge nel termine massimo di sei anni.

(Damiano Aliprandi)

## Guai grossi per la giustizia lumaca: indennizzi pure a processi in corso

**Per la Corte Costituzionale, la legge Pinto è applicabile prima della sentenza.. Il rischio è quello dell'immediato intasamento delle cancellerie invase di ricorsi per ottenere i risarcimenti**

La legge Pinto, quella che consente alle "vittime" della giustizia lumaca di ottenere un indennizzo, da ieri è applicabile prima della fine dei processi. Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha sposato così la tesi della Corte Europea.

La Consulta, con la sentenza 88/2018 del 26 aprile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (che disciplina l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la legge Pinto) nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. Dunque d'ora in poi non bisognerà aspettare sei mesi dalla fine del processo, ma si potrà anche in corso di causa presentare (ad altro giudice, così come previsto) specifica domanda per ottenere il risarcimento spettante e già maturato.

Ma facciamo un passo indietro. La Corte di Cassazione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Pinto per violazione della Costituzione e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), poiché precludeva la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito era stata violata la ragionevole durata. Nei fatti accadeva che una norma volta a velocizzare i processi, nella previsione di una immediata condanna dello Stato, non aveva praticamente alcuna efficacia poiché, essendo il ricorso per ottenere il risarcimento proponibile soltanto alla fine del contenzioso, il problema sarebbe stato rimandato nel tempo ai posteri e sempre che costoro, dopo anni di sfaticanti cause, avessero avuto la voglia di iniziarne un'altra.

La Corte Costituzionale ha invece corretto il tiro, specificando appunto che la natura della norma non è prettamente risarcitoria, ma finalizzata a velocizzare i processi proprio per evitare le sanzioni previste per i contenziosi lumaca. E ha chiarito così che i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, ma addirittura preferibili in quanto volti ad evitare che il procedimento diventi eccessivamente lungo. E ciò è provato, ritiene la Consulta, dal fatto che nei Paesi dove esistono già tali sanzioni "in corso di causa", si riscontra un'effettiva velocizzazione della decisione da parte del giudice competente.

Il giudice costituzionale ha dunque aperto la strada alla possibilità di richiedere l'indennizzo durante il corso della causa che abbia già oltrepassato i ragionevoli limiti di durata, aprendo così due scenari: uno prevedibile e uno meno, ma entrambi con ripercussioni di non poco conto: il primo sarà l'immediato intasamento delle cancellerie che, in maniera cartacea o telematica, saranno invase di ricorsi finalizzati all'ottenimento del risarcimento. Cosicché la magistratura, già oberata di una mole notevole di contenzioso, dovrà farsi carico anche di quest'altro fardello; il secondo sarà la presentazione di molteplici ricorsi per ogni causa, stante che la presentazione della domanda e la liquidazione dell'indennizzo in corso di causa non precludono la presentazione di una o più domande per i periodi successivi residuali sino alla definizione del processo.

Secondo alcuni giuristi sarebbe a questo punto auspicabile l'intervento del legislatore che disciplini la materia alla luce di tale intervento giurisprudenziale, quanto meno stabilendo o limitando il numero dei ricorsi che si possono avanzare.

(Vittorio Romano)



## Causa lunga: risarcimento anche prima della sentenza

*Legge Pinto: dichiarata incostituzionale la norma che obbliga le parti ad attendere la fine del giudizio per l'indennizzo da irragionevole durata del processo.*

Sei da anni in causa e il giudice non ha ancora preso una decisione. Tra rinvii, sostituzione del magistrato, notifiche che non avvengono, testimoni che non compaiono, documenti che si perdono, consulenti che non depositano le perizie, scioperi a destra e manca, sono quasi sette anni che aspetti giustizia tra primo e secondo grado. Il tuo avvocato ti ha detto di non disperare: al termine del giudizio potrai avviare un'ulteriore causa per ottenere il risarcimento da «**irragionevole durata del processo**». Tuttavia, aspettare ancora ti inorridisce. Se la matematica non è un'opinione ed il tempo decorso sin dall'inizio della controversia è certo, è davvero così difficile – ti chiedi – ottenere sin d'ora il rimborso dei pregiudizi subiti per il ritardo della giustizia? La risposta è finalmente affermativa e a metterla nero su bianco è stata poche ore fa la Corte Costituzionale [2]. La sentenza ha infatti dichiarato parzialmente illegittima la norma della cosiddetta **Legge Pinto [1]** nella parte in cui non prevede che la domanda dell'indennizzo possa essere presentata in pendenza del procedimento. Insomma, da oggi, se sei coinvolto in una **causa lunga**, puoi ottenere **il risarcimento anche prima della sentenza**. Ma procediamo con ordine e vediamo qual è questa grossa novità.

### La legge Pinto e i processi lumaca

Chi viene coinvolto in un procedimento giudiziario “lumaca”, ossia i cui tempi superano i limiti di legge (di cui a breve diremo), hanno diritto a ottenere, mediante un apposito procedimento, una “**equa riparazione**” ossia un **indennizzo** per i danni causati dal ritardo con cui si è concluso un processo.

La disciplina sull'irragionevole durata del processo è contenuta nella cosiddetta **Legge Pinto** e si applica a tutte le **cause civili** a prescindere dal fatto che esse si concludano in un unico grado o che terminino in Cassazione.

### Termini di durata dei processi oltre i quali scatta il risarcimento del danno

Per le cause ordinarie il termine di durata massima si differenzia a seconda che il processo si concluda in uno o due gradi, oppure si svolgano tutti e tre i gradi di giudizio.

#### Processo concluso in uno o due gradi

Per ogni grado si devono considerare i seguenti termini:

- Primo grado: 3 anni;
- Appello: 2 anni (ad esempio, un processo che si conclude in appello non può superare 5 anni);
- Cassazione: 1 anno (ad esempio un processo che inizia in primo grado e viene impugnato direttamente in Cassazione non può superare 4 anni).

#### Processo concluso con tutti e tre i gradi di giudizio (Primo grado, Appello, Cassazione).

Il termine oltre il quale il processo si deve concludere per dar diritto al risarcimento è sei anni. La durata dunque si considera ragionevole se si conclude entro 6 anni, anche se la durata dei singoli gradi che lo compongono è stata superata.





### Esecuzione forzata

Nel caso di procedimenti di esecuzione, la durata massima del procedimento non può superare 3 anni.

### Risarcimento del danno

Il risarcimento non è automatico ma è necessario dimostrare di aver subito un danno. Il danno risarcibile può essere sia di tipo **economico** (cosiddetto «danno patrimoniale») che **morale** (cosiddetto «danno non patrimoniale») quale il danno rappresentato da ansia, stress, patema d'animo o sofferenza morale causati dalla eccessiva durata di un giudizio).

### La riforma del 2016

Per ridurre i fin troppo facili risarcimenti una riforma del 2016 ha ristretto le maglie del risarcimento imponendo alle parti di promuovere forme più accelerate del giudizio, saltando le regole tradizionali e optando per procedure più celeri comunque previste dal codice di procedura civile. Trattandosi di materia tecnica la lasciamo in nota [2].

### La possibilità dell'equo indennizzo in corso di causa

Secondo la sentenza odierna della Corte Costituzionale, l'equa riparazione prevista dalla legge Pinto si può chiedere anche **mentre la causa è ancora in corso**. In tal modo la tutela per l'utente del servizio-Giustizia si attiva proprio nei casi più gravi, nei quali non v'è certezza che la sentenza possa comunque arrivare, per quanto in ritardo.

Come chiarito dalla stessa Consulta con un proprio comunicato stampa appena apparso sul suo sito, la "legge Pinto" – nata per prevenire e indennizzare i ritardi causati dalla lentezza della giustizia – è costituzionalmente illegittima là dove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l'irragionevole ritardo.

Posta di fronte a una grave lesione di un diritto fondamentale, la Corte è stata costretta a porvi rimedio, rinviando alla prudenza interpretativa dei giudici di merito la possibilità di applicare in modo costituzionalmente corretto la legge Pinto, come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità. Ferma restando l'auspicata opportunità che il legislatore provveda a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo.

In proposito, la sentenza afferma: «Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione».

Risulta dunque irragionevole rinviare alla fine del procedimento l'attivazione dello strumento contro le cause-lumaca: l'indennizzo ben può essere chiesto appena matura il ritardo massimo sanzionato da Strasburgo. E ora arriva un nuovo monito al Parlamento affinché provveda.

### note

[1] C. Cost. sent. n. 88/2018.



[2] Per ottenere l'indennizzo è richiesto:

a) nelle cause il cui il tribunale giudica in composizione monocratica:

- l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione (ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.);
- la formulazione della richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario (ai sensi dell'art. 183 bis c.p.c.) entro l'udienza di trattazione e comunque almeno 6 mesi prima che siano trascorsi i termini che indicano che il processo è irragionevole (art. 2 c. 2 bis L. 89/2001);

b) nelle cause in cui non si applica il rito sommario (compreso il giudizio di appello), la proposizione di istanza di decisione a seguito di trattazione orale (ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) almeno 6 mesi prima che siano trascorsi i termini che indicano che il processo è irragionevole (art. 2 c. 2 bis L. 89/2001);

c) nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale: il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale (ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.), rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale;

d) nei giudizi davanti alla corte di cassazione: il deposito di una istanza di accelerazione almeno 2 mesi prima che siano trascorsi i termini che indicano che il processo è irragionevole (art. 2 c. 2 bis L. 89/2001).

In ogni caso, restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.